



**PARERE N.5 del 23 maggio 2025**  
**Prot. n. 116320 del 28/05/2025**

Oggetto: istanza per attribuzione pagamento tassa universitaria in quanto studente risultato “inattivo” nell’anno.

La dottoressa .....(omissis)..... ha rappresentato con un’istanza indirizzata al Garante in data 3 febbraio 2025, che la segreteria studenti del corso di laurea da lei frequentato le richiedeva il pagamento di euro 109,20 a titolo di conguaglio, perché risultante come “studente inattivo” nel periodo 11 agosto 2022- 10 agosto 2023.

La .....(omissis)..... contesta che le venga attribuita la condizione di studente inattivo, poiché nel periodo in questione non aveva sostenuto esami perché aveva avuto il riconoscimento dei CFU per le sue pregresse carriere universitarie e gli esami le erano stati convalidati. L’interessata ritiene che la scelta operata dall’Università porti ad equiparare ingiustamente lo studente che si è immatricolato con il riconoscimento di precedenti carriere universitarie, e quindi esonerato dall’obbligo di sostenere esami già superati, con lo studente “inattivo”. Richiama in tal senso l’art.1 comma 254 della L.n.232 del 2016, laddove obbliga le università statali a redigere un regolamento per la contribuzione studentesca basato su criteri di equità, gradualità e progressività, prevedendo che gli studenti “meritevoli” abbiano diritto ad una riduzione del contributo onnicomprensivo. Si ritiene pertanto che vengano trattate in modo eguale situazioni diseguali.

La direzione dell’area servizi alla didattica, in data 20 maggio 2025, ha fornito allo scrivente le confutazioni che erano state richieste dal precedente Garante. Dalle informazioni ricevute e dall’esame sull’argomento del Manifesto degli studi per l’anno accademico 2024 2025, si acquisisce che il contributo onnicomprensivo annuale richiesto agli studenti è basato su: a) la capacità contributiva (v.ISEE); b) l’attività negli studi determinata in base al numero di CFU



acquisiti. Sotto quest'ultimo aspetto uno studente full time è considerato attivo se entro il 10 agosto dell'anno successivo all'avvio di carriera ha maturato almeno 10 CFU.

L'Ufficio universitario ha precisato che, dopo che la studentessa aveva comunicato che durante il primo anno aveva conseguito dei CFU relativi alle cc.dd. ADE, la segreteria studenti l'aveva invitata a comunicare se avesse delle Ade sostenute nel periodo ancora da registrare. Su questo non è pervenuta risposta dall'interessata.

A questo punto l'elemento di valutazione tenuto in considerazione dalla segreteria studenti è stata la presenza di solo sette CFU nell'anno. Viene anche sottolineato che il beneficio che nella fattispecie non è stato riconosciuto, costituisce una scontistica accessoria introdotta dall'Ateneo, senza alcun obbligo di legge. Tale scontistica vuole essere quindi un incentivo a sostenere esami nell'anno e pertanto chi si trova nella condizione rimarcata dall'istante può chiedere alla struttura didattica l'autorizzazione ad anticipare gli esami dell'anno successivo al fine di fruire della riduzione della tassa.

#### Conclusioni

L'indicazione data dall'ateneo appare corretta, anche se apparentemente ingiusta, ma si deve comprendere che la scontistica accessoria di cui si è parlato vuole costituire uno stimolo a sostenere esami durante l'anno, senza per questo appiattire la condizione personale descritta dall'istante verso quella dello studente "inattivo "in senso pieno.

Per evitare il ripetersi di equivoci di questo tipo, si propone all'Ateneo di inserire all'interno del Manifesto degli studi, nella Sezione 13- tasse e contributi universitari, la possibilità di rientrare nella riduzione del contributo se lo studente è stato autorizzato a sostenere, e ha sostenuto, esami dell'anno successivo utili a raggiungere il requisito minimo di 10 CFU.

Al Rettore, alla direzione area servizi alla didattica, all'interessata.

Il Garante

f.to Carmelo Cantone